



COMUNE DI CATTOLICA ERACLEA
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

P.Iva: 01787060845 – C.F.: 80003990845
(tel. 0922846911 – fax 0922840312)
www2.comune.cattolicaeraclea.ag.it
Pec: protocollo@comunecattolicaeraclea.it

ORIGINALE VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 13 di registro – seduta del 30/07/2022

OGGETTO	APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2022.
----------------	--

L'anno DUEMILAVENTIDUE e questo giorno TRENTA del mese di LUGLIO alle ore 18,30 e seguenti, nel Comune di Cattolica Eraclea e nella sala delle adunanze consiliari, sita presso i locali del Centro Sociale, in via Collegio, in seguito a convocazione del Presidente del Consiglio comunale, con propria determinazione prot. n.5783 del 28.07.2022, ai sensi dell'art.20, della L.R. 26 agosto 1992, n.7 come integrato dall'art.43 della l.r. 1 settembre 1993, n.26, si è riunito il Consiglio comunale in sessione STRAORDINARIA ed URGENTE, in SEDUTA PUBBLICA, di PRIMA CONVOCAZIONE, nelle persone dei Signori:

N.	Cognome e Nome	Pres.	Ass.	N.	Cognome e Nome	Pres.	Ass.
1	ALAGNA GIUSEPPA	X		7	AUGELLO CAROLINA MARIA	X	
2	VIZZI ANTONIO	X		8	BALLARÓ GIOVANNA	X	
3	MESSINA GIUSEPPE	X		9	PIAZZA NICOLA		X
4	MILIZIANO ALESSANDRO MARIA	X		10	DANGELO GIUSEPPE		X
5	PLATANIA GIUSY LINDA	X		11	GIUFFRIDA ANABELLE		X
6	SCIORTINO GIUSEPPE	X		12	CAMMALLERI PAOLO ENZO		X
					Numero Pres./Ass.	8	4

La seduta è pubblica.

Assume la Presidenza l'Ins. **Giuseppa Alagna**, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale.

E' presente il Sindaco Arch. **Santo Borsellino**.

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art.97, comma 4, lett.a), del d.lgs. 18 agosto 2000, n.267, il Segretario Generale, **Dott. Antonio Tumminello**.

Il Presidente nomina scrutatori: Ballarò Giovanna, Miliziano Alessandro M. e Augello Carolina M.

IL PRESIDENTE

- invita i Consiglieri comunali presenti ad adottare le proprie determinazioni, in merito alla proposta iscritta al punto terzo all'ordine del giorno, avente ad oggetto: "*Approvazione delle tariffe per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) – Anno 2022*", munita dei relativi pareri favorevoli tecnici e contabili, ed invita preliminarmente il Responsabile dell'Area Tributi, Dott. Antonio S. Piro a relazionare la proposta;
- Sentita la relazione del Responsabile dell'Area Tributi, Dott. Antonio S. Piro, il quale illustra l'anzidetta proposta, a firma dello stesso e da parziale lettura, rendendo edotti tutto il consesso. Inoltre, chiede agli astanti che qualora avessero dei dubbi e delle osservazioni da porre, mostrando la totale disponibilità ad ogni eventuale chiarimento;
- Considerato che il Presidente del Consiglio Comunale, Ins. Giuseppa Alagna, ha constatato che non ci sono altri interventi da fare, pone in votazione la proposta.
- La votazione espressa in forma palese per alzata di mano, dà il seguente risultato: Presenti n.8 Consiglieri su n.12 assegnativi ed in carica, voti a favore ad unanimità, come accertato dagli scrutatori precedentemente nominati;
Per quanto sopra,

IL CONSIGLIO COMUNALE D E L I B E R A

- Di approvare in tutte le sue parti l'allegata proposta avente ad oggetto: "*Approvazione delle tariffe per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) – Anno 2022*", che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (Allegato A).
- Di demandare al Responsabile dei Servizi Tributarî tutti gli adempimenti gestionali successivi, necessari e conseguenti, scaturenti dal presente atto deliberativo.
- Quindi, il Presidente del C.C., Ins. Giuseppa Alagna, pone in votazione la proposta per l'immediata eseguibilità della deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Con voti favorevoli ed unanimi, espressi per alzata di mano ed accertati dal Presidente del C.C. con l'ausilio degli scrutatori in precedenza nominati

DELIBERA

- **di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento.**



COMUNE DI CATTOLICA ERACLEA
AREA SERVIZI TRIBUTARI E GESTIONE ECONOMICA DELLE RISORSE UMANE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2022

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TRIBUTARI E GESTIONE ECONOMICA DELLE RISORSE UMANE, dott. Antonio Salvatore Piro,

Premesso che:

- con il D.M. Ministero dell'Interno 28 giugno 2022 si è provveduto a prorogare al 31 luglio 2022 il termine entro il quale gli Enti locali possono deliberare il bilancio di previsione 2022/2024;
- come previsto dall'articolo 43 del DI 50/2022 (che ha modificato l'articolo 3, comma 5-quinquies del DI 228/2021, convertito dalla legge 15/2022) nel caso in cui il termine per l'approvazione del bilancio degli Enti locali sia prorogato a una data posteriore al 30 aprile, a tale termine – in questo caso 31 luglio 2022 – vengono contestualmente prorogati anche i termini per approvare i regolamenti e le delibere della tassa rifiuti (Tari).

Visti

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

Richiamati i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 e ss. mm.ii., i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti e in particolare:

- **il comma 652**, ai sensi del quale "... Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651¹ e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività

¹ Art. 1, comma 651, Legge 27 dicembre 2013, n. 147:

Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ...”

- **il comma 654** ai sensi del quale “... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...”;
- **il comma 654 bis** ai sensi del quale “... Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ...
- **il comma 655** ai sensi del quale “... Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti ...”;
- **il comma 658** ai sensi del quale “... Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche ...”;

Visto il vigente Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 in data 21.07.2021 il quale all'articolo 9 comma 3 demanda al Consiglio Comunale l'approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dal soggetto gestore ed approvato dal Consiglio Comunale;

Visti inoltre,

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
 - o “... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga ...’ (lett. f);
 - o “... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ...” (lett. h);
 - o “... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...” (lett. i);

Richiamate,

- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i *“criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”*,
- Deliberazione n. 57/2020/rif;
- Deliberazione n. 238/2020/R/rif;
- Deliberazione n. 493/2020/R/rif;
- Deliberazione n. 138/2021/R/rif;

Viste, allora,

- la Deliberazione n. 363/2021/R/RIF con la quale l’Autorità ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il periodo regolatorio 2022-2025, disciplinando le regole e le procedure per le predisposizioni tariffarie del ciclo integrato dei rifiuti relative al secondo periodo regolatorio 2022-2025 e confermato l’impostazione generale che ha contraddistinto il Metodo Tariffario Rifiuti per il primo periodo regolatorio (MTR) di cui alla deliberazione 443/2019/R/RIF, *“... basata sulla verifica e la trasparenza dei costi, richiedendo che la determinazione delle entrate tariffarie avvenga sulla base di dati certi, validati e desumibili da fonti contabili obbligatorie, nonché in funzione della copertura di oneri attesi connessi a specifiche finalità di miglioramento delle prestazioni, e che la dinamica per la loro definizione sia soggetta ad un limite di crescita, differenziato in ragione degli obiettivi di miglioramento della qualità del servizio reso agli utenti e/o di ampliamento del perimetro gestionale individuati dagli Enti territorialmente competenti, in un rinnovato quadro di responsabilizzazione e di coerenza a livello locale ...”*;
- la Determinazione 4 novembre 2021, n. 2/DRIF/2021

Considerato che l’art. 7 della deliberazione n. 363/2021/R/RIF dispone che

- *“... ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predisponga il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmetta all’Ente territorialmente competente (comma 7.1) ...”*;
- Il Piano Finanziario è soggetto *“... ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui al successivo art. 8 ...”*;

Dato atto che all’attualità, nell’ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Cattolica Eraclea, risulta operativo l’ente di governo d’ambito (EGATO) di cui all’art. 3 bis del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011 denominato Società Regolamentazione Rifiuti S.R.R. ATO 11 AGRIGENTO PROVINCIA OVEST

Preso atto che,

- il Piano Economico Finanziario trasmesso dal soggetto gestore ed elaborato in conformità all’art. 27 della deliberazione n. 363/2021/R/RIF ammonta ad € 634.758,00;

Evidenziato che;

- per effetto dell’integrazione e delle modifiche funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio nonché della sottrazione dal totale dei costi delle entrate di cui all’art.

1.4. della Determinazione 4 novembre 2021, n. 2/d/RIF/R² lo stesso ammonta complessivamente ad € 633.249;

- ai sensi dell'art. 7.3 della Deliberazione n. 363/2021/R/RIF di ARERA il Piano Economico Finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

a) la dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

Preso quindi atto che ai sensi dell'art. 7.4 Deliberazione n. 363/2021/R/RIF di ARERA **con determinazione n. 19 del 30/05/2022 l'ente di governo d'ambito (EGATO), denominato Società Regolamentazione Rifiuti S.R.R. ATO 11 AGRIGENTO PROVINCIA OVEST**, quale ente territorialmente competente a norma della sopra richiamata deliberazione, ha provveduto alla validazione del Piano Economico Finanziario, verificando la coerenza, la completezza e la congruità degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili del gestore e altresì il rispetto della metodologia prevista per la determinazione dei costi riconosciuti giusto il coordinato disposto di cui all'art. 27 (Contenuti minimi del PEF) e all'art. 28 (Elaborazione del PEF) MTR - 2;

Richiamate le "Linee guida interpretative" per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 3 agosto 2021, n. 363 e successive modificazioni" del 28 gennaio 2022 nelle quali "... Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle "risultanze dei fabbisogni standard" operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente ...";

Rilevato altresì che nella successiva Nota di approfondimento IFEL del 28 gennaio 2022 è precisato che *"... con la deliberazione del 3 agosto 2021 n. 363, ARERA ha approvato il Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 (MTR-2). Il nuovo Metodo innova rispetto a metodo normalizzato di cui al DPR 158/1999 e, per ciò che qui rileva, prevede l'uso del fabbisogno standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in particolare per la determinazione del coefficiente di recupero di produttività Xa (Art. 5 dell'Allegato A), nonché per le valutazioni relative al superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie per assicurare il raggiungimento dei previsti miglioramenti di qualità ovvero per sostenere il processo di integrazione delle attività gestite (Art. 4 dell'Allegato A) ..."* per cui *"... per utilizzare il fabbisogno standard*

² ART. 1.4 – Determinazione n. 2/DRIF/2021

Dal totale dei costi del piano economico finanziario sono sottratte le seguenti entrate:

- a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07;
- b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
- d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente.

come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per ottemperare a quanto richiesto agli articoli 4 e 5 dell'Allegato A alla delibera 363/2021 di ARERA, le variabili vanno calcolate con riferimento alle annualità 2020 e 2021 (ovvero due annualità precedenti quelle di riferimento del PEF, in base all'articolo 7 MTR - 2).

Considerato, inoltre, l'art. 1 comma 653, della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) a mente del quale "... A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard ..."

Dato atto quindi che in applicazione tanto delle "Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art.1 della L. 147/2013", pubblicate in data 28 gennaio 2022 dal MEF l'importo dei fabbisogni standard medio di settore per la gestione dei rifiuti per le annualità 2022-2023 relativamente al Comune di Cattolica Eraclea è complessivamente pari ad € 40,30 e € 40,30 (Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore);

Evidenziato che l'importo complessivo del Piano Finanziario risulta inferiore all'importo dei fabbisogni standard come sopra determinati;

Visti gli artt. del Regolamento TARI dal 19 al 26, i quali disciplinano le "riduzioni/agevolazioni" agevolazioni per i seguenti casi previsti:

- art. 19 "mancato svolgimento del servizio";
- art. 20 "zone non servite";
- art. 21 "riduzione per utenze domestiche" (nei casi espressamente previsti dal citato art. del regolamento);
- art. 22 "riduzioni per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche";
- art. 23 "Riduzione per utenze non domestiche non stabilmente attive";
- art. 24 "Altre agevolazioni";
- art. 25 "Cumulo delle riduzioni"
- art. 26 "finanziamento delle riduzioni"

il cui costo di €. 88.924,36 viene posto a carico delle tariffe TARI a norma dell'art. 26;

Visto il Piano economico finanziario, allegato alla presente (**All. A - sub 1**), relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti, così come validato dall'ente di governo denominato **Società Regolamentazione Rifiuti S.R.R. ATO 11 AGRIGENTO PROVINCIA OVEST**, dal quale emergono costi complessivi per l'anno 2022 di € 622.249, così ripartiti:

COSTI FISSI	€ 129.959,00
COSTI VARIABILI	€ 503.290,00

Dato atto che:

- 1) a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – *Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani* – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;

2) la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita sulla base dei criteri esposti a pagina diciotto dell'allegata relazione denominata "TARI TASSA COMUNALE SUI RIFIUTI ANNO 2022 "

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 in data 21/07/2021, con la quale sono state approvate le tariffe della TARI per l'esercizio 2021;

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;

Tutto ciò premesso, vista l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)" per l'anno **2022**, di cui alla **citata relazione TARI TASSA COMUNALE SUI RIFIUTI ANNO 2022** relativa alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche.

Dato atto del rispetto del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie in coerenza con i criteri di cui all'art. 4 MTR-2;

Dato altresì atto che ai sensi dell'art. 4.6 della deliberazione n. 363/2021/RIF/r "*...In attuazione dell'art. 2, comma 17, della Legge 481/1995, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi ...*";

Visti:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui "*... Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...*";

- l'articolo 151 del D.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

Visti inoltre:

- l'art. unico, D.M. Ministero dell'Interno 24 dicembre 2021 (pubblicato in G.U. n. 309 del 30 dicembre 2021) il quale dispone: "*1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2022*";

- l'art. 3, c. 5-sexiesdecies, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 (convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15 il quale dispone: "*5-sexiesdecies. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ultimo differito ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 309 del 30 dicembre 2021, è prorogato al 31 maggio 2022.*"

- l'art. unico, D.M. Ministero dell'Interno 31 maggio 2022 (pubblicato in G.U. n. 127 del 1° giugno 2022) il quale dispone: "*1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022/2024 da parte degli enti locali è differito al 30 giugno 2022*";

- l'art. unico, D.M. Ministero dell'Interno 28 giugno 2022 (pubblicato in G.U. n. 154 del 4 luglio 2022) il quale dispone: "1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022/2024 da parte degli enti locali è differito al 31 luglio 2022";

- l'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 22 convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, a mente del quale "...A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. ...";

- l'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 22 convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15 (come integrato dall'art. 43, c. 11, D.L. 17 maggio 2022, n. 50), a mente del quale "Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile";

Visto l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, "... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia ...".

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 – ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Vista la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto il D.lgs n. 118/2011

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il citato Regolamento TARI del comune di Cattolica Eraclea;

Visto il d.lgs. 267/2000

Visto il d.lgs. 118/2011

PROPONE DI DELIBERARE

a) di approvare per l'anno 2022, preso atto del Piano Economico Finanziario 2022 - 2025, con i relativi allegati (**All. A**), parte integrante e sostanziale, così come validato dall'ente di governo denominato **Società Regolamentazione Rifiuti S.R.R. ATO 11 AGRIGENTO PROVINCIA OVEST**, quale ente territorialmente competente a norma della deliberazione n. 363/2021/RIF/r di ARERA, le tariffe della TARI relative alle **utenze domestiche e utenze non domestiche** che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere B) e C) quali parti integranti e sostanziali, comprensive dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati;

b) di quantificare in € 633.249,00 il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) dando atto che, in via previsionale, viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio, quale risulta dal Piano Economico Finanziario di cui al punto sub a) del deliberato;

c) di dare atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992 e ss.mm.ii., da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5 %;

- d) di stabilire, ai sensi degli artt. del Regolamento TARI, le seguenti agevolazioni:
- e) art. 19 “*mancato svolgimento del servizio*”;
 - f) art. 20 “*zone non servite*”;
 - g) art. 21 “*riduzione per utenze domestiche*” (nei casi espressamente previsti dal citato art. del regolamento);
 - h) art. 22 “*riduzioni per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche*”;
 - i) art. 23 “*Riduzione per utenze non domestiche non stabilmente attive*”;
 - j) art. 24 “*Altre agevolazioni*”;
 - k) art. 25 “*Cumulo delle riduzioni*”
 - l) art. 26 “*finanziamento delle riduzioni*”
- f) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e 15-ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Infine, il proponente Responsabile dei Servizi Tributarî, dott. Antonio Salvatore Piro, con separata votazione espressa nei modi di legge, stante l’urgenza di provvedere per approssimarsi del termine per l’approvazione delle tariffe TARI per l’anno 2022

PROPONE DI DELIBERARE

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI TRIBUTARI E
GESTIONE ECONOMICA DELLE RISORSE UMANE

Dott. Antonio Salvatore Piro



Antonio Salvatore Piro

Oggetto **POSTA CERTIFICATA: Re: POSTA CERTIFICATA:
RICHIESTA PARERE PER APPROVAZIONE TARIFFE
TARI 2022 - COMUNE DI CATTOLICA ERACLEA**

Mittente "Per conto di: giuseppina.sottosanti@pec.commercialisti.it"
<posta-certificata@sicurezza postale.it>

Destinatario <ragioneria@comunecattolicaeraclea.it>

Rispondi a Segreteria <segreteria@comunecattolicaeraclea.it>

Data 2022-07-28 12:06



- daticert.xml(~983 B)
- postacert.eml(~2 KB)
- smime.p7s(~7 KB)

Messaggio di posta certificata

Il giorno 28/07/2022 alle ore 12:06:02 (+0200) il messaggio "Re: POSTA CERTIFICATA: RICHIESTA PARERE PER APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2022 - COMUNE DI CATTOLICA ERACLEA" è stato inviato da "giuseppina.sottosanti@pec.commercialisti.it" indirizzato a:

ragioneria@comunecattolicaeraclea.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: opec2113.20220728120602.84981.40.1.211@sicurezza postale.it

Oggetto **Re: POSTA CERTIFICATA: RICHIESTA PARERE PER APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2022 -
COMUNE DI CATTOLICA ERACLEA**

Mittente giuseppina.sottosanti@pec.commercialisti.it

Destinatario <ragioneria@comunecattolicaeraclea.it>

Rispondi a Segreteria <segreteria@comunecattolicaeraclea.it>

Data 2022-07-28 12:05


In merito alla proposta di deliberazione avente ad oggetto: " Approvazione delle tariffe per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)- Anno 2022 si esprime parere favorevole.
Dott.ssa Giuseppina Sottosanti

Comune di CATTOLICA ERACLEA Simulazione TARI comma 651 2022_01 LISTINO TARI (al NETTO di tasse e addizionali)		TARI 2022 Legge 147/2013 comma 651	
categorie tariffa	Parte fissa euro/ mq anno	Parte variabile euro/anno	
D01. Abitazioni 1 componente familiare	€ 0,39598	€ 149,84109	
D02. Abitazioni 2 componenti familiari	€ 0,45953	€ 264,89764	
D03. Abitazioni 3 componenti familiari	€ 0,49864	€ 311,20841	
D04. Abitazioni 4 componenti familiari	€ 0,53286	€ 359,98910	
D05. Abitazioni 5 componenti familiari	€ 0,53775	€ 429,76400	
D06. Abitazioni 6 o più componenti familiari	€ 0,51820	€ 482,86702	
N01. Uffici della Pubblica Amministrazione, musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	€ 0,55146	€ 1,30160	
N02. Cinematografi, teatri	€ 0,57772	€ 1,34809	
N03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta	€ 0,63024	€ 1,48755	
N04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	€ 0,63970	€ 1,49099	
N05. Stabilimenti balneari, Stazioni Ferroviarie	€ 0,70465	€ 1,65722	
N06. Autosaloni, esposizioni	€ 0,55952	€ 1,32401	
N07. Alberghi con ristorante	€ 1,37919	€ 3,23430	
N08. Alberghi senza ristorante, Pensioni	€ 1,07142	€ 2,51024	
N09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme	€ 1,29200	€ 3,01136	
N10. Ospedali	€ 1,50559	€ 3,50968	
N11. Agenzie, uffici	€ 1,13444	€ 2,64412	
N12. Banche e istituti di credito, Studi professionali	€ 0,67226	€ 1,56193	
N13. Negozi di abbigliamento, Calzature, Libreria, Cartoleria, Ferramenta ed altri beni durevoli	€ 1,22022	€ 2,85888	
N14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai	€ 1,32614	€ 3,09596	
N15. Negozi antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti, commercio ingrosso	€ 0,98038	€ 2,27781	
N16. Banchi di mercato beni durevoli	€ 2,08331	€ 4,85777	
N17. Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, Barbiere, Estetista, Lavanderie	€ 1,14582	€ 2,67178	
N18. Attività artigianali tipo botteghe: Falegname, Fabbro, Idraulico, Eletttricista	€ 1,34802	€ 3,16104	
N19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto, autolavaggi	€ 1,57719	€ 3,69089	
N20. Attività industriali con capannoni di produzione	€ 0,86659	€ 2,02214	
N21. Attività artigianali di produzione beni specifici	€ 1,02415	€ 2,41727	
N22. Ristoranti, Trattorie, Osterie, Pizzerie, Pub	€ 3,57139	€ 8,34793	
N23. Birrerie, hamburgerie, mense, rosticcerie	€ 4,46424	€ 10,41284	
N24. Bar, caffè, pasticceria, gelateria	€ 2,55459	€ 5,96181	
N25. Supermercato, Pane e pasta, Macelleria, Salumi e formaggi, Generi alimentari	€ 2,32140	€ 5,41328	
N26. Plurilicenze alimentari, e/o miste, Produttori di vino, Frantoi, Oleifici, Molini	€ 2,73106	€ 6,40111	
N27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio	€ 5,73386	€ 1,55007	
N28. Ipermercati di generi misti	€ 2,88862	€ 6,75440	
N29. Banchi di mercato generi alimentari	€ 5,86478	€ 13,71334	
N30. Discoteche, Nigth club, Sale giochi, Circoli privati	€ 1,34802	€ 3,16104	
N31. Bed & Breakfast	€ 1,31301	€ 3,43996	

Ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000,

In ordine alla regolarità tecnica, si esprime parere: favorevole


Il Responsabile dell'Area Tributari
Dr. Antonio Salvatore Piro






In ordine alla regolarità contabile, si esprime parere: favorevole

Il Responsabile dell'Area Economica e Finanziaria
Dr. Calogero Filippo Bono





Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

Ins. Giuseppa Alagna

Giuseppa Alagna

IL CONSIGLIERE ANZIANO

Dott. Antonio Vizzi

Antonio Vizzi

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Antonio Tumminello

Firmato digitalmente da:

TUMMINELLO ANTONIO

Firmato il 01/08/2022 10:45.

Seriali Certificato: 5833092314213542823

Atto pubblicato sul sito del Comune in data _____

entro _____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art.11 L.R. 3.12.1991, n.44)

Valido dal 08/06/2021 al 06/06/2024

Namirial CA Firma Qualificata

Il sottoscritto **Segretario comunale**, visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale n.44 del 3 dicembre 1991, pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal _____, come previsto dall'art.11 a seguito degli adempimenti di cui sopra.

GLI ALLEGATI ALL'ORIGINALE DELLA PRESENTE SI TROVANO DEPOSITATI PRESSO L'UFF. SEGRETERIA E POTRANNO ESSERE CONSULTATI, FERMO RESTANDO IL RISPETTO DELLE NORME SULLA PRIVACY, PREVIO CONTATTO CON I RESPONSABILI - TEL.0922846928-923.

Cattolica Eraclea, li _____

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE

ESECUTIVITA' DELL'ATTO

(art.12, commi 1 e 2, l.r. 3 dicembre 1991, n.44)

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30.07.2022 ;

- perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2);
 decorsi 10 giorni dalla data della pubblicazione (art. 12, comma 1).

Cattolica Eraclea, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Antonio Tumminello

La presente è copia conforme all'originale.

Cattolica Eraclea, li _____

IL FUNZIONARIO DELEGATO